



COMUNE DI SUISIO

Provincia di Bergamo

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE A FRONTE DEI DISAGI DERIVANTI DALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19. SUISIO RIPARTE.

(ai sensi regolamento UE n. 1407/2013 e art. 112 D.L. 34/2020)

A) OBIETTIVI E FINALITA'

Il presente bando è finalizzato a fornire un sostegno finanziario alle microimprese che operano nel comparto del commercio al dettaglio in sede fissa (esercizi di vicinato e media struttura), della somministrazione di alimenti e bevande, dei servizi alla persona, con unità locale e sede operativa nel territorio del Comune di Suisio, che abbiano subito gravi limitazioni delle attività a causa dell'emergenza sanitaria "COVID-19" mediante la concessione di un contributo una tantum a fondo perduto.

Tale bando definisce i criteri e le modalità di riconoscimento del contributo comunale al fine di:

- agevolare il rilancio dell'economia urbana
- riconoscere il servizio essenziale offerto in Fase 1

nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il contributo a fondo perduto è cumulabile con le altre misure contributive e agevolazioni emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19. I contributi da erogare saranno riconosciuti ai soggetti in possesso di requisiti di ammissibilità, come specificati ai successivi punti ed ancora in attività al momento dell'erogazione degli stessi.

B) RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i., cosiddetto "Rilancio Italia", recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Delibera di Giunta Comunale numero 63 del giorno 06/11/2020 e determinazione numero R.G. 211 del giorno 10/11/2020.

C) DOTAZIONE FINANZIARIA

L'ammontare delle risorse destinate è pari a € 50.000,00 (cinquantamila/00).

Il presente bando è finanziato con risorse comunali trasferite ai sensi art.112 del D.lgs 34/2020.

D) SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda di contributo *Tipologia 1* le attività che rientrano nelle categorie sotto riportate (codice ATECO sia primario sia secondario):

- A. *Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande*, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ristorazione con e senza somministrazione, bar, pub, gelaterie, pasticcerie etc con ATECO 56 e relative sottocategorie

- B. *Servizi per la Persona* ad esempio barbieri, parrucchiere/i, estetiste/i, saloni di bellezza etc con ATECO 96.02, 96.04, 96.09 e relative sottocategorie
- C. *Commercio al dettaglio in esercizi di vicinato (superficie di vendita non superiore a 150 mq) e media struttura (superficie di vendita inferiore a 1500 mq)* con ATECO 47 e sottocategorie ad esclusione di quelli di vendita di generi alimentari e/o rientranti nelle attività consentite
- D. *Palestre, centri fitness e affini* con categoria ATECO 93.13 e relative sottocategorie

Sono esclusi dalla richiesta del contributo le attività di commercio su aree pubbliche.

Sono escluse le attività consentite dal DPCM dell'11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e Decreto Ministeriale 25 marzo 2020, nonché le imprese che hanno esercitato in deroga ai sensi dei DPCM 22 marzo 2020 e 10 aprile 2020.

Il contributo una tantum *Tipologia 2* è disposto per le attività dei *comparti del Commercio al Dettaglio in esercizi di vicinato e media struttura e dei Servizi per la Persona di cui all'Allegato 1 e Allegato 2 del DPCM dell'11 marzo 2020* a sostegno della maggiore spesa sostenuta per l'adeguamento della struttura produttiva alle normative/linee guida di contrasto alla diffusione del contagio, per il mantenimento dell'operatività del servizio considerato essenziale dalle norme richiamate.

E) REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

I beneficiari interessati per poter essere ammessi all'erogazione del contributo debbono soddisfare i seguenti requisiti di ammissibilità:

- avere sede operativa o unità locale nel territorio di Suisio;
- appartenere alla categoria delle microimprese così come definite dall'Allegato I al Regolamento n.651/2014 della Commissione Europea ovvero avere meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro;
- risultare attive alla data di richiesta di contributo, con regolare iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente alla data dell'11 marzo 2020;
- non devono essere in stato di scioglimento, liquidazione volontaria o coatta, fallimento o sottoposte a procedure concorsuali o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- non devono essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300)
- il legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza devono essere in possesso dei requisiti morali per l'accesso o esercizio di attività commerciali ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 26 maggio 2010 n. 59;
- avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
- essere in regola con l'assolvimento degli obblighi fiscali, contributivi, previdenziali e assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative;
- di non avere contenziosi in corso con il Comune di Suisio e procedure di adesione non ancora concluse;
- non avere situazioni debitorie nei confronti del Comune di Suisio a qualsiasi titolo (compresi i tributi dovuti tramite concessionario e le procedure avviate a riscossione coattiva);
- non avere morosità sulle rateizzazioni eventualmente già concesse dal Comune di Suisio. Saranno comunque considerati regolari i versamenti effettuati con ravvedimento, perfezionati alla data di presentazione dell'istanza;
- Nell'eventualità che il soggetto richiedente avesse pendenze debitorie con il Comune, acconsente automaticamente alla compensazione del debito con la somma erogata a titolo di contributo.

I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello dell'erogazione del contributo.

F) ENTITA' E MODALITÀ DI CALCOLO DEI CONTRIBUTI

Il contributo comunale straordinario di base è pari a € 1.000,00 per le attività ai punti A-B-C-D (Tipologia 1).

In relazione alla:

- 1) titolarità di un contratto di locazione (affitto) sui locali dove è svolta l'attività
- 2) titolarità di un contratto di prestito (mutuo) in corso di ammortamento, che abbia come finalità l'acquisto del locale
- 3) titolarità di un contratto di locazione finanziaria (leasing) sui locali dove è svolta l'attività
- 4) attivazione del lavoro su consegna a domicilio del cliente o asporto o altre forme di lavoro agile nel periodo di inattività

verranno applicate degli aumenti o delle diminuzioni che potranno variare il detto contributo da una misura minima pari ad € 900,00 ad una misura massima pari ad € 1.200,00.

Nello specifico:

- alle imprese che nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 per effetto dei provvedimenti del Governo e/o della Regione Lombardia hanno dovuto sospendere l'attività, ed avevano in corso un contratto di affitto o mutuo o leasing sarà riconosciuta una maggiorazione del contributo pari a € 200;
- alle imprese che nonostante la misura sospensiva disposta con i provvedimenti sopra richiamati hanno potuto continuare la propria attività, perché consentito, mediante la consegna a domicilio o asporto, verrà ridotto il contributo di € 100.

Per le attività non obbligate alla chiusura dei comparti del Commercio al Dettaglio in esercizi di vicinato e media struttura e dei Servizi per la Persona di cui all'Allegato 1 e Allegato 2 del DPCM dell'11 marzo 2020 il contributo comunale una tantum è pari a € 250,00 (Tipologia 2).

Per le attività che hanno nel territorio del Comune di Suisio più di un punto vendita sarà riconosciuto un contributo per ogni punto vendita.

Ogni attività può presentare al massimo una sola domanda di partecipazione al presente bando.

Il presente contributo è cumulabile con altri incentivi anche statali aventi la medesima finalità fino a concorrenza del 100% del mancato fatturato. Gli importi di cui sopra si intendono al lordo della ritenuta alla fonte, prevista dalle vigenti norme.

G) PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a sportello: le domande saranno valutate dagli uffici in ordine di presentazione a condizione di rispettare i requisiti minimi di ammissibilità, sino ad esaurimento delle risorse.

Pena l'esclusione, le richieste di contributo a fondo perduto dovranno pervenire a partire dal giorno 10/11/2020 al giorno 01/12/2020, fatta salva la possibilità di riapertura dei termini su disposizione dell'Amministrazione Comunale, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.suisio.bg.it inviando il modulo e allegati disponibili sul sito del Comune di Suisio www.comune.suisio.bg.it.

Farà fede la l'accettazione da parte della mail certificata del Comune di Suisio.

La trasmissione attraverso PEC e pertanto la verifica della correttezza del procedimento all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di partecipazione.

Alla domanda di partecipazione, il soggetto richiedente dovrà provvedere ad allegare la seguente documentazione:

- copia non autentica della visura di iscrizione alla Camera di Commercio;

- copia non autentica del documento di identità e del codice fiscale del soggetto richiedente in corso di validità;
- copia del contratto di locazione registrato dell'immobile in cui viene esercitata l'attività commerciale o artigianale ovvero copia del contratto di mutuo fondiario in corso di ammortamento stipulato per l'acquisto dell'immobile ovvero copia del contratto di locazione finanziaria in cui viene esercitata l'attività commerciale o artigianale;
- dichiarazione sostitutiva De Minimis qui allegata.

Le informazioni che saranno riportate dagli operatori economici attraverso la compilazione dei campi previsti dal modulo saranno rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci. Ai soggetti che parteciperanno mediante la compilazione del modulo, che posseggono i requisiti di ammissibilità sopraelencati e rientrano tra i soggetti beneficiari di cui al precedente, potrà essere richiesto di integrare la documentazione necessaria al completamento della domanda ai fini dell'erogazione del contributo. L'invio della richiesta di contributo nella modalità sopra descritta e la relativa istruttoria non costituiscono di per sé titolo per ottenere il contributo che sarà concesso solo dopo l'esame di tutte le richieste pervenute in tempo utile e solo nei limiti delle risorse rese disponibili.

A conclusione della fase istruttoria, l'Amministrazione Comunale, comunicherà l'ammissione al beneficio del contributo, mediante pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse sul sito istituzionale del Comune e comunicato ai beneficiari.

Il contributo a fondo perduto sarà liquidato a mezzo bonifico, in un'unica soluzione, disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 136/2010, accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane, da comunicare in sede di domanda di contributo. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse.

H) AIUTI DI STATO

I contributi alle microimprese beneficiarie sono concessi nel regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*" e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione e degli artt. da 54 a 63 del D.L. 34/2020. Pertanto, sarà verificata la posizione del soggetto beneficiario all'interno del Registro Nazionale Aiuti.

CONSIDERATO che nei commi 1 e 2 dell'art.63 del D.L. n.34/2020, è previsto che gli aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*" e successive modifiche e integrazioni, sono concessi in osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n.115 e che ciascuna misura di agevolazione adottata ai sensi degli articoli da 54 a 60 del predetto decreto deve essere identificata, attraverso l'indicazione del codice unico identificativo "Codice Aiuto RNA - CAR", acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del decreto 31 maggio 2017, n.115 ed assegnato a ciascuno dei regimi-quadro autorizzati ai sensi degli artt. da 54 a 63 del Decreto 31/05/2017 numero 115.

I contributi erogati saranno registrati sul [Registro Nazionale degli Aiuti di Stato](https://www.rna.gov.it) (<https://www.rna.gov.it>).

I) RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

La rinuncia e/o l'eventuale cessazione dell'attività successive alla richiesta dell'agevolazione dovranno essere comunicate inviando una comunicazione via PEC. In tal caso il Comune procederà a adottare azioni di recupero delle somme già erogate.

J) CONTROLLI

Il Comune di Suisio si riserva di eseguire verifiche e controlli, anche a campione, in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti il contributo in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. 445/00. Qualora venissero riscontrate irregolarità, dichiarazioni mendaci,

successivamente alla presentazione della domanda ovvero alla liquidazione, anche parziale, del contributo richiesto, anche in relazione al precedente punto, si procederà alla revoca totale o parziale del contributo stesso. Il Comune di riserva di procedere al recupero delle somme erogate nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa e se del caso, alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria.

K) AUTORITA' COMPETENTE

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, si rende noto che avverso il provvedimento di concessione dei contributi è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.

L) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento viene individuato nel Responsabile del Servizio Finanziario Dr. Luca Luigi Da Ros.

M) PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI, CONTATTI

Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicato sull'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Suisio.

Per qualsiasi informazione relativa al presente Bando è possibile rivolgersi all'Ufficio Ragioneria a ragioneria@comune.suisio.bg.it.

N) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda alle Informativa sul trattamento dei dati personali di cui agli allegati.

Suisio, 10/112020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO

DR. LUCA LUIGI DA ROS